



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

Seduta del **29 MARZO 2016**

Oggetto: Regolamento di Igiene. Art. 199 in relazione al posizionamento sul fondo delle fosse settiche o chiarificatrici. Interpretazione autentica.

L'anno duemilasedici, addì ventinove, del mese di Marzo, alle ore 20,30 nella consueta sala consiliare del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori:

	P	A		P	A
1 - Presidente - SERRA Rosita	X		9 EANDI Marina	X	
2 BALOCCO Michele	X		10 ISOARDI Maria Rosita	X	
3 BRIZIO Enzo	X		11 LINGUA Paolo	X	
4 CALCAGNO Igor	X		12 MALVINO Clemente		X
5 CASTELLINO Diego	X		13 MANTINI Anna		X
6 CUZZOCREA Fortunato		X	14 RICCARDI Ilaria	X	
7 DARDANELLI Ezio	X		15 VALLAURI Antonio	X	
8 DOGLIANI Gianfranco	X		16 VENDER Luca	X	

17 SORDELLA Davide - Sindaco	PRESENTE
-------------------------------------	----------

Consiglieri presenti	n. 13	Consiglieri assenti	n. 3
----------------------	-------	---------------------	------

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri Cuzzocrea Fortunato e Mantini Anna.

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: PAGLIALONGA Vincenzo, BALLARIO Cristina, BOGLIOTTI Simonetta.

Partecipa il Segretario Generale Nardi Dott. Massimo;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente SERRA Dott. Rosita dichiara aperta la seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

AM /va

DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 21 29/03/2016 Regolamento di Igiene. Art. 199 in relazione al posizionamento sul fondo delle fosse settiche o chiarificatrici. Interpretazione autentica.

Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento è entrato in aula il neoconsigliere Malvino Clemente, i presenti sono quindi 14 più il Sindaco (15);

Uditi gli interventi del Sindaco e del Consigliere comunale Dogliani registrati su apposito supporto informatico conservato agli atti del Comune presso l'Ufficio Organi Collegiali/Archivio.

Il Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'istanza da parte del geom. Gianfranco Ambrogio prot. 36845 del 3 novembre 2015 volta a richiedere interpretazione autentica dei disposti dell'articolo 199 del "*Regolamento di Igiene e Sanità*";

Visto il Regolamento di Igiene approvato con Deliberazione C.C. 14 del 29 marzo 76 "*Approvazione del Regolamento di Igiene e Sanità*" e le successive Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25 marzo 1977 dal titolo "*Regolamento di Igiene - Osservazioni del medico provinciale fatte proprie dal Co.Re.Co.*", Deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 23 dicembre 1985 dal titolo "*Norme integrative dei Regolamenti comunali di igiene e sanità per la prevenzione, controllo e repressione dell'inquinamento atmosferico*", Deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 21 dicembre 2000 dal titolo "*Regolamento di igiene - Modifiche*"; Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29 aprile 2002 avente per oggetto "*Modifiche al regolamento di igiene e sanità - Recepimento del parere dell'A.S.L.*";

Dato atto in specifico che l'articolo 199 testualmente recita:

"Le fosse settiche o chiarificatrici non possono essere poste nel suolo scoperto da fabbricato e devono distare almeno m. 4 dai muri perimetrali dell'edificio, m. 6 se da confini di proprietà e m. 30 da pozzi o fontane di acqua potabile. Devono essere inoltre munite di esalatore indipendentemente dalle canne fumerie e dai pluviali."

Premesso che, mentre la distanza di m. 4 riferita ai muri perimetrali dell'abitazione e quella di m. 30 da pozzi o fontane di acqua potabile attengono ad una prescrizione di evidente natura igienico-sanitaria il cui rispetto è in via generale inderogabile mentre quella di metri 6 da confini di proprietà - riguardando una distanza con riferimento ad elemento di natura meramente cartolare - può essere passibile di deroga previo assenso del limitrofo proprietario;

Considerato il fatto che comunque, a norma, non possono essere realizzate costruzioni a meno di 5 metri dai confini con ciò essendo garantito in ogni caso il mantenimento della distanza di

4 metri prescritta anche a fabbricati costruiti successivamente sulla particella limitrofa;

Rilevato che l'inciso "se" nella frase " m. 6 se da confini di proprietà" di cui al citato articolo 199, determina dubbi interpretativi potendosi parimenti intendere :

- a) la volontà di porre adeguato franco di natura igienica rispetto ai circostanti confini di proprietà;
- b) l'intendimento di generare un particolare regime in caso di assenza dell'elemento principale di riferimento consistente nella presenza di un "muro perimetrale";

Ritenuto che pare incongruo ritenere che il congiuntivo "se" possa essere stato introdotto in maniera casuale e senza una specifica motivazione e che proprio la sola assenza di tale parola determinerebbe in maniera univoca l'interpretazione precedentemente indicata in a) per cui si ritiene debba prevalere la interpretazione di cui alla lettera b);

Rilevato che l'interpretazione a) del precedente comma, pur compatibile sotto il profilo della logica, determina in tutta evidenza un aggravio in via generale dei vincoli in capo ai rispettivi proprietari dovendosi prevedere una fascia di rispetto, fra i *muri perimetrali* ed i confini, di più di 10 metri (contro gli usuali 5,00 sanciti dalle normative comunali in argomento) determinati dalla distanza di metri 4 dai muri perimetrali sommati alla distanza dai confini di metri 6 sommati ulteriormente allo spazio fisico della fossa in argomento;

Ritenuto che l'interpretazione di cui alla lettera b) sia volta a creare un regime, maggiormente cautelativo di quello previsto dall'articolo 889 del Codice Civile, nell'intendimento di stimolare un adeguato utilizzo del territorio e di prevedere una maggiore fascia di rispetto in relazione ad una fossa che, in considerazione del fondo libero circostante, può prestarsi ad utilizzi non immediatamente valutabili in sede di rilascio e pertanto necessitanti di maggior cautela;

Dato atto inoltre:

- che non risulta frequente l'utilizzo di un'area per la dislocazione di una fossa in spazio libero essendo di norma connesso ad un fabbricato esistente o realizzando ;
- che tale interpretazione, determinando la necessità di minor spazio pertinenziale circostante l'edificio, concorre a limitare il consumo del suolo;

Dato atto che comunque la tutela del rispetto al legittimo intendimento di mantenere distanza rispetto ai confini è data dall'articolo 889 del Codice civile che testualmente recita

Art. 889 - Distanze per pozzi e cisterne

Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

Dato atto che l'interpretazione autentica spetta al medesimo organo che ha disposto il testo di cui si rende necessaria tale attività;

Visto il parere favorevole della II Commissione consiliare permanente Urbanistica – Edilizia - Viabilità- Lavori Pubblici - Ambiente nella seduta del 15 febbraio 2016;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente Dipartimento Tecnico LL.PP., Urbanistica, Ambiente;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 15, n. 15 votanti, n. 15 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

DELIBERA

richiamate le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di autenticamente interpretare l'articolo 199 del Regolamento di igiene in modo che la distanza di metri 6 sia da intendersi con riferimento al confine di proprietà "se" in assenza del requisito di riferimento principale consistente nel muro perimetrale di fabbricato realizzato o realizzando.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 15, n. 15 votanti, n. 15 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Rosita SERRA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Massimo NARDI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 06/04/2016 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Massimo NARDI

Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione